

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 15 dicembre 2021, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare la illegittimità della condotta della convenuta e descritta in narrativa che nel periodo dal marzo a dicembre 2020 calcolava la maturazione delle ferie e dei permessi soltanto nei periodi di effettiva prestazione lavorativa escludendo le ore e/o i giorni in cui i ricorrenti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] venivano collocati in cassa integrazione e conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrare e/o ripristinare ai ricorrenti rispettivamente i seguenti giorni di ferie: 3,5475 giorni al sig. [REDACTED]; 3,65667 giorni al sig. [REDACTED]; 5,06417 giorni al sig. [REDACTED] 3,8755 giorni al sig. [REDACTED] ovvero i diversi giorni/ore ritenuti di giustizia;

domandavano, in subordine, di condannare la convenuta a corrispondere, anche a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alla retribuzione per le ferie non godute per i seguenti importi: € 337,18 al sig. [REDACTED] € 343,06 al sig. [REDACTED] € 468,10 al sig. [REDACTED] € 424,69 al sig. [REDACTED] ovvero le diverse somme ritenute di giustizia e conseguentemente, condannare la convenuta a corrispondere anche a titolo di risarcimento del danno o a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute o ad altro titolo per i seguenti importi ai ricorrenti pensionati: € 347,10 alla sig.ra [REDACTED] € 257,11 al sig. [REDACTED] ovvero le diverse somme ritenute di giustizia e conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrare e/o ripristinare ai ricorrenti rispettivamente le seguenti ore di permessi: 20,28417 ore al sig. [REDACTED]; 18,13084 ore al sig. [REDACTED] 28,95583 ore al sig. [REDACTED] 16,185 ore al sig. [REDACTED] ovvero le diverse ore ritenute di giustizia;

in ulteriore subordine, chiedevano di condannare la convenuta a corrispondere, anche a titolo di risarcimento del danno, una somma pari alla retribuzione per i permessi non goduti per i seguenti importi: €



240,99 al sig. ██████ € 212,62 al sig. ██████ € 334,56 al sig. ██████ € 221,70 al sig. ██████ ovvero alle diverse somme ritenute di giustizia e conseguentemente, condannare la convenuta a corrispondere anche a titolo di risarcimento del danno o di indennità sostitutiva per i permessi non goduti o ad altro titolo per i seguenti importi ai ricorrenti pensionati: € 298,29 alla sig.ra ██████ € 221,00 al sig. ██████ ovvero le diverse somme ritenute di giustizia;

in ogni caso, domandavano di condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429 c.p.c dalla spettanza al saldo.

I ricorrenti osservavano:

di aver svolto attività lavorativa in favore della convenuta, rispettivamente: ██████, dal 27.9.1978 al 31.10.2020 (data dell'avvenuto pensionamento) inquadrata al livello 4° con mansioni di operaio – guidamacchine, inserita nel reparto Assemblaggio;

██████ dal 12.1.2001 ed attualmente in forza, inquadrato al livello 4° con mansioni di operaio – guidaimpianti, inserito nel reparto Galvanica;

██████ ██████ dal 27.9.1978 al 30.11.2020 (data dell'avvenuto pensionamento), inquadrato al livello 4° con mansioni di operaio – guidaimpianti, inserito nel reparto Galvanica;

██████, dal 15.1.2003 ed attualmente in forza, inquadrato al livello 4° con mansioni di operaio – manutentore, inserito nel reparto assemblaggio;

██████ dal 7.7.1997 ed attualmente in forza, inquadrato al livello 3° con mansioni di operaio – operatore magazzino/imballaggio, inserito nel reparto Imballaggio – magazzino;



██████████, dal 12.12.1990 ed attualmente in forza, inquadrato al livello 5° intermedio, addetto legatura cursori impianto telaio inserito nel reparto Galvanica;

che dal 25 marzo 2020 a 15 gennaio 2021, in ragione dell'emergenza Covid, la società resistente avviava una cassa integrazione guadagni e quindi collocava, nel periodo dal 25 marzo 2020 a 15 gennaio 2021 i ricorrenti (e tutti i loro colleghi) in cassa integrazione per brevi periodi (sempre inferiori a 15 giorni mensili), alternando periodi di sospensione dal lavoro giornaliera a periodi con riduzione di orario di lavoro giornaliero in cui quindi la collocazione in cassa integrazione era imposta solo per alcune ore della giornata;

che la società resistente, in relazione a tali periodi, illegittimamente limitava la maturazione dei permessi e delle ferie alle ore lavorate e non, come spettante ex art. 2109 c.c. ed ex art. 10, sezione IV titolo III del CCNL metalmeccanici industria, avendo invece a riferimento l'intera mensilità;

che tale condotta veniva posta in violazione dell'art. 10 D. Lgs. 66/2003 il quale stabilisce che: "fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (...) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione", pertanto domandavano di ripristinare, in favore dei ricorrenti, i giorni di ferie come richiesti in narrativa e di corrispondere, sempre in favore degli stessi, le somme dovute per ferie non godute.



Mentre la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria viene posta a sostegno di situazioni idonee a determinare una eccedenza del personale; la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, che interessa il caso in questione, può essere richiesta laddove vi sia una causa temporanea di contrazione ovvero sospensione dell'attività produttiva. Essa funge da contenimento del personale e viene richiesta in previsione della ripresa dell'attività produttiva, al cessare dell'evento che ha determinato tale sospensione o contrazione.

La Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. 28.5.1986 n. 3603), in relazione ad una fattispecie analoga (sospensione del lavoro ad orario ridotto in senso orizzontale), ha avuto modo di stabilire, per la parte che qui interessa, che il datore di lavoro è obbligato a retribuire le ferie ai dipendenti posti in cassa integrazione ad orario ridotto per la parte relativa alle ore di attività effettivamente prestate. È palesemente in gioco il principio della corrispettività, che, connotando il meccanismo contrattuale, regola il rapporto datore di lavoro-lavoratore, principio che non risulta alterato dalla previsione dell'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c., in materia di ferie, atteso che tali norme fanno generico riferimento alla retribuzione (ferie retribuite) senza enunciare alcuna deroga al detto principio generale sancito pur sempre sul piano costituzionale dal criterio, secondo cui la qualità e la quantità del lavoro costituiscono il parametro al quale deve essere proporzionata la retribuzione (v. art. 36, 1 comma Cost.) (Cassazione n. 10205 del 1991), tanto che "Il diritto al godimento delle ferie presuppone la oggettiva esigenza del recupero delle energie psicofisiche spese nell'effettiva prestazione lavorativa, ma non è suscettibile di riduzione proporzionale alle ore non lavorate in relazione alla situazione di lavoratori in cassa integrazione ad orario ridotto; pertanto, per l'attività lavorativa, ancorché in tutto od in parte ad orario ridotto, spetta ai lavoratori il diritto al periodo di ferie retribuite, quale



contrattualmente previsto, ed il relativo importo è proporzionalmente a carico del datore di lavoro per le ore di attività effettivamente prestata" mentre è a carico della cassa integrazione per la parte corrispondente alla riduzione di orario (Sezione Lavoro, Cassazione n. 3603 del 1986).

Inoltre, "Il collegamento delle ferie all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa non esclude che la disciplina collettiva (l'interpretazione della quale, se di diritto comune, è riservata al giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione), possa stabilire, con esplicita disposizione, che il diritto alle ferie maturi anche con riguardo a periodi del rapporto di lavoro durante i quali non vi sia stata effettiva prestazione di attività lavorativa (Sez. L, Sentenza n. 6872 del 16/12/1988)".

E difatti, nel caso in esame, la disciplina collettiva specifica che, nel caso di servizio prestato per più di 15 giorni mensili, i relativi istituti maturano come se il servizio fosse stato prestato per l'intero mese. Non limitandosi, quindi, ai giorni ovvero alle ore di servizio effettivamente svolto.

L'art. 10 C.C.N.L. citato, stabilisce a tal proposito che le ferie maturano per intero, laddove il servizio prestato dal lavoratore è superiore ai 15 giorni, poiché "la frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero".

I ricorrenti, peraltro, specificano sia che il diritto alle ferie non matura nell'unico caso di cassa Integrazione ordinaria o straordinaria a "zero ore" e sia la circostanza relativa al superamento dei 15 giorni mensili di servizio svolto, procedendo, conseguentemente, ad una corretta distinzione fra i lavoratori che prestavano meno giorni e fra i lavoratori che superavano i 15 giorni lavorativi mensili.



E' necessario, difatti ed in via ulteriore, distinguere fra l'istituto della Cassa Integrazione a zero ore e della Cassa Integrazione ad orario ridotto. Nel caso dell'istituto della Cassa integrazione a zero ore, l'attività lavorativa, a carico di alcuni o di tutti i lavoratori interessati, viene sospesa completamente. In tal caso, non sarebbe necessario, né per il datore di lavoro, né per gli stessi lavoratori, ricorrere all'istituto delle ferie.

A quanto appena affermato, si aggiunga che, come compiutamente sostenuto anche dai ricorrenti, una cosa è il non poter prestare servizio a causa della Cassa Integrazione, dovuta a causa non imputabile agli stessi. Altra cosa è, invece, non prestare servizio per fruizione di un periodo di riposo.

Le ferie permettono al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche dello stesso e di soddisfare le proprie esigenze familiari, sociali e culturali nonché ricreative.

L'istituto della Cassa Integrazione Guadagni, come sopra chiarito, se ad orario ridotto, rappresenta una contrazione involontaria dell'attività produttiva, la quale comporta un più o meno apprezzabile sacrificio in capo ai singoli lavoratori, che vengono sospesi per periodi di tempo dall'attività produttiva.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti venivano collocati in Cassa Integrazione Guadagni per brevi periodi di tempo (dunque non a zero ore) talvolta anche solo per alcune ore della giornata. Devono, quindi, essere riconosciuti i giorni di ferie.

Analogamente deve affermarsi per quanto riguarda i permessi, i quali devono ugualmente essere riconosciuti in favore dei ricorrenti.

Sulla base di quanto sopra affermato, si deve ritenere, detto ricorso, fondato e condannare la società resistente a ripristinare, in favore dei ricorrenti, i seguenti giorni di ferie:



- a) [REDACTED] giorni di ferie 3,5475;
- b) [REDACTED] giorni di ferie 3,65667;
- c) [REDACTED] giorni di ferie 5,06417;
- d) [REDACTED] giorni di ferie 3,8755;
- e) [REDACTED] stante il diritto a 4,15417 giorni di ferie, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie pari ad € 347,10, non potendo fruire dei giorni di ferie, essendo in pensione;
- f) [REDACTED] stante il diritto a 3,1525 giorni di ferie, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie pari ad € 257,11, non potendo, anche lui, fruire dei giorni di ferie, essendo in pensione.

E delle seguenti ore di permesso:

- a) [REDACTED] il diritto a 20,28417 ore di permessi;
- b) [REDACTED] il diritto a 18,13084 ore di permessi;
- c) [REDACTED] il diritto a 28,95583 ore di permessi;
- d) [REDACTED] il diritto a 16,185 ore di permessi.
- e) [REDACTED] stante il diritto a 23,75417 ore di permessi, il pagamento all'indennità sostitutiva dei permessi non goduti pari a € 298,29;
- f) [REDACTED] stante il diritto a 18,03 ore di permessi, il pagamento all'indennità sostitutiva dei permessi non goduti pari a € 221,00.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- a) accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente a ripristinare, in favore dei ricorrenti, i seguenti giorni di ferie:



██████████, giorni di ferie 3,5475;

██████████, giorni di ferie 3,65667;

██████████, giorni di ferie 5,06417;

██████████, giorni di ferie 3,8755;

b) condanna la società resistente al pagamento in favore di ██████████
██████████ della somma di € 347,10, e di ██████████ della somma di €
257,11, quale indennità sostitutiva delle ferie, con la rivalutazione e gli
interessi dal sorgere del credito al saldo;

c) condanna la società resistente a ripristinare le seguenti ore di
permesso:

██████████ 20,28417 ore di permessi;

██████████ 18,13084 ore di permessi;

██████████ 28,95583 ore di permessi;

██████████ 16,185 ore di permessi;

d) condanna la società resistente al pagamento in favore di ██████████
██████████, della somma di € 298,29, e di ██████████ della somma di €
221,00, quale indennità sostitutiva dei permessi non goduti, con la
rivalutazione e gli interessi dal sorgere del credito al saldo;

e) Pone a carico della società resistente le spese di giudizio, che liquida
nella complessiva somma di € 1,700,00 per competenze, € 49,00 per
spese, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.

Ascoli Piceno, il 22.11.2024

Il Giudice del Lavoro

Dott. Giovanni Iannielli

